



Associazione "Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia"

(accreditata presso il Ministero della Giustizia ed iscritta al n. 113 del R.O.C.)

95129 Catania, P.zza G. Verga 25 – C.F. 93163240877 / P.IVA 05001360873

tel e fax 095 536191 fax 178 2248521

www.cameradiconciliazioneconcordia.it

mediazioneconcordia@pec.it conciliazione.concordia@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 8 maggio 2015, alle ore 16:30, presso i locali sociali di Piazza Giovanni Verga n. 25, si è riunito in seduta straordinaria l'assemblea dei soci dell'Associazione Organismo di mediazione conciliazione e arbitrato Concordia, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, in ottemperanza alle richieste di modifiche e/o integrazioni pervenute dal Ministero in data 28 aprile 2015, necessarie ai fini della conferma dell'iscrizione dell'organismo:

- 1) **Approvazione delle modifiche apportate al regolamento dell'Associazione Organismo di mediazione conciliazione e arbitrato Concordia;**
- 2) **Criteri di determinazione delle indennità e relative tabelle;**

Assume la presidenza l'avv. Valeria Virzi, la quale accerta la presenza di tutti i soci ordinari, quindi, il dott. Peppino Arena, in qualità di segretario, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare.

Tutto ciò premesso, l'assemblea passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera ed approva le integrazioni e le modifiche sia al regolamento che alle indennità di mediazione, con le relative tabelle che vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

Alle ore 20:00, l'assemblea viene sciolta.

Il Presidente

Il Segretario

I soci ordinari

Allegato B)
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ASSOCIAZIONE
"Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia"
Regolamento modificato con verbale di assemblea straordinaria del di 08/05/2015

Art. 1 – Principi generali


1. Il presente regolamento di procedura, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180 del 18 ottobre 2010, come modificato dal D.M. n. 145 del 06 luglio 2011 e dal D.M. 4 agosto 2014 n. 139, si ispira ai principi di informalità e riservatezza, nonché ai principi di imparzialità ed idoneità del Mediatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico, ed ai principi indicati nell'art. 40 del D.lgs. del 17 gennaio 2003 n. 5, del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e del D.lgs. n. 69 del 21 giugno 2013 come convertito e modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013.
2. I procedimenti di mediazione si svolgono presso la sede legale dell'Organismo o in altre sedi secondarie accreditate dal Ministero. Il luogo dello svolgimento della mediazione è derogabile, anche per fatti concludenti, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.
3. Requisiti, obblighi e cause di incompatibilità del Mediatore sono stabiliti, oltre che dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento dell'Organismo.
4. Le mediazioni vengono assegnate ai Mediatori abilitati secondo il criterio della turnazione, e avuto riguardo della specifica competenza professionale del Mediatore designato, desunta anche dalla specifica tipologia di laurea posseduta e dai percorsi formativi.
5. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lett. a, D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e all'art.7, comma 5, lett. a, DM 180 del 18 ottobre 2010, e successive modifiche e integrazioni.
6. L'Organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche.
7. Dati e notizie raccolti ai fini della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".
8. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
9. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
10. Il Mediatore, il personale dell'Associazione e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla conciliazione di controversie che le parti vogliano risolvere in maniera bonaria, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un obbligo di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Art. 3 – Attivazione della procedura conciliativa

1. La procedura conciliativa viene avviata da una delle parti o da tutte le parti congiuntamente.
2. In entrambi i casi il procedimento avrà inizio a seguito del deposito o dell'invio del modulo di "domanda di mediazione" predisposto dall'Organismo, debitamente compilato, o di una richiesta scritta in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e contenente i dati richiesti dal modulo.
3. La domanda deve contenere:
 - a) una breve descrizione della natura della lite; b) i riferimenti di tutte le parti coinvolte; c) il valore



indicativo della controversia; d) l'indicazione degli avvocati atti a rappresentare ed assistere le parti.

4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'Organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

5. Il predetto registro viene istituito e tenuto dall'Organismo in forma cartacea ed informatica; in esso vengono iscritti tutti gli affari di mediazione, che ricomprendono le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo (cronologico), la data e l'ora di deposito della domanda di mediazione, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'Organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

6. Al deposito della domanda di mediazione il Responsabile dell'Organismo designa senza ritardo il Mediatore. Il Mediatore nominato deve convocare le parti e svolgere il primo incontro di mediazione entro 30 giorni decorrenti dal deposito della domanda di mediazione. La comunicazione alle altre parti dell'avvenuto deposito, del Mediatore designato, della data dell'incontro e l'invito a parteciparvi sono dati, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ad opera del Mediatore o della segreteria dell'Organismo o della parte che vi ha interesse in aggiunta all'Organismo. Le parti, qualora attivino congiuntamente la procedura di mediazione, possono di comune accordo indicare un Mediatore tra quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo ai fini di un'eventuale designazione.

7. Le parti chiamate a partecipare al procedimento di mediazione hanno tempo fino al giorno fissato per il primo incontro (cd. "incontro programmatico") per aderire e presentare eventuali memorie.

Art. 4 – Svolgimento del primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del mediatore

1. Ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98, il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

2. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

3. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

4. Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Art. 5 – L'incontro di Conciliazione

1. Il Mediatore stabilisce la data, l'ora e il luogo dell'incontro, ed eventualmente, di quelli successivi.

2. L'incontro si svolge presso le sedi dell'Organismo o presso altra sede scelta dalle parti, con il consenso, anche per fatti concludenti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.


3. Ciascuna parte può fornire all'Organismo una memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia ed il suo stato attuale, nonché ulteriori documenti ed informazioni ritenuti utili ai fini della procedura conciliativa.

4. Il Mediatore designato può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti e informazioni aggiuntive. Può, altresì, incoraggiare le parti a scambiarsi memorie e ogni altro materiale già consegnatogli, per promuovere la comprensione dei reciproci punti di vista.

5. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 6 – Presenza delle parti e loro rappresentanza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone



giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3. Nei casi di mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

4. Nei casi di mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Art. 7 - Esito dell'incontro di Mediazione

1. Ciascuna parte può abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta al Mediatore.

2. La procedura si considera conclusa quando:

- una delle parti abbandona la procedura;
- viene raggiunto un accordo per iscritto;
- viene riscontrata l'assoluta impossibilità di raggiungere un accordo.

È possibile raggiungere un valido accordo parziale tutte le volte che non si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario: in quest'ultimo caso, qualora solo alcune delle parti chiamate abbiano aderito alla mediazione, ancorché si dovrà giungere ad un esito negativo della mediazione stessa, nel relativo verbale dovrà darsi atto della partecipazione e delle dichiarazioni di volontà rese dalle parti presenti, in maniera che le stesse possano usufruire degli eventuali benefici previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Accordo

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e sottoscritto a) dalle parti o, in nome e per conto di esse, dai loro rappresentanti, muniti dei necessari poteri; b) dagli avvocati che assistono le parti e che, con l'apposizione della loro sottoscrizione al verbale di accordo, ne attestano anche la conformità alle norme imperative e di ordine pubblico dell'ordinamento giuridico nel caso in cui l'accordo debba essere trascritto; c) dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

2. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.


3. Nei verbali del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di mediazione nel R.O.C., la data di deposito della istanza di mediazione e la data fissata per l'incontro programmatico. La durata del procedimento di mediazione è fissata dalla legge vigente in tre mesi, termine derogabile con l'accordo delle parti allorché sussista la possibilità di giungere ad un esito positivo del procedimento, fermo restando che la mediazione obbligatoria, decorsi tre mesi, si trasforma in mediazione volontaria con l'applicazione dei relativi costi.

4. L'Organismo rilascia alle parti che gliene fanno richiesta copia conforme del verbale di accordo. La conformità all'originale è attestata con apposita sottoscrizione dal Responsabile dell'Organismo, dal Responsabile di segreteria o dallo stesso Mediatore.

Art. 9 - Mancato accordo e proposta di conciliazione

1. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 D. lgs. 28/2010.

2. Qualora non si pervenga all'accordo, il Mediatore discute con le parti circa la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia e redige il verbale di mancato accordo.



3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

4. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. lgs. 28/2010 la stessa può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente; la proposta medesima può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

Art. 10 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato senza il consenso di tutte le parti.

2. Parimenti, il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione in seno al verbale.

3. La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui:

a) tutte le parti consentono alla sua disapplicazione;

b) il terzo neutrale è obbligato dalla legge a non applicare i principi di riservatezza;

c) il terzo neutrale ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto ad un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

Art. 11 - Costi

1. Salvo diverso accordo, le spese amministrative ed i costi della procedura da versare all'Organismo, che includono l'onorario e le spese del Mediatore, si dividono egualmente tra le parti, anche nel caso in cui una delle parti abbandoni la procedura.

2. Le indennità dovute dalle parti sono descritte nella tabella allegata allo statuto, e qui richiamata.

3. Le parti possono convenire fra loro le modalità di ripartizione delle spese di mediazione.

4. Qualora, al termine dell'incontro programmatico, risulti evidente e verbalizzato dal Mediatore che non è possibile instaurare un procedimento di mediazione per l'assoluta mancanza di disponibilità delle parti a conciliare, nessun compenso è dovuto all'Organismo, ad eccezione delle spese di avvio della pratica di cui alla tabella dei costi allegata allo statuto.

5. L'Organismo non rilascerà verbale conclusivo della mediazione fino all'integrale pagamento delle indennità allo stesso Organismo spettanti.

Art. 12 - Esclusione di responsabilità

Né l'Organismo, né i Mediatori, né i loro assistenti o collaboratori sono responsabili per errori od omissioni riguardanti il contenuto della domanda di mediazione che si ripercuotono sullo svolgimento e/o la conclusione della procedura conciliativa, tranne il caso di dolo o colpa grave.

Art. 13 - Ruolo del terzo neutrale in altri procedimenti

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro o di avvocato di una delle parti in un procedimento arbitrale o giudiziario connesso con la lite che costituisce l'oggetto della procedura di mediazione.

Art. 14 - Legge applicabile, procedure regolamentate per legge e rinvio ad altre disposizioni.

1. La procedura di Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

2. Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Associazione "Organismo di Conciliazione,
Mediazione ed Arbitrato CONCORDIA"
Cod. Fisc. 93163240877
IL PRESIDENTE

